

# IL PROCESSO AD ATENE E LOCRI EPIZEPHIRI

GIUSEPPE PELLEGRINO

*La magistratura in Grecia (Η δικαστική  
εξουσία στην Ελλάδα) ed il sistema dei  
controlli (Το σύστημα ελέγ-χων)*



**Giuseppe Pellegrino**

IL PROCESSO AD ATENE E LOCRI EPIZEPHIRI

Parte Prima

**La magistratura in Grecia**

**Il sistema dei controlli  
dei magistrati**

Appunti di *Diritto Locrese*

[www.dirittolocrese.it](http://www.dirittolocrese.it)

## PREFAZIONE

Giuseppe Pellegrino pone in rilievo, con tratti chiari e diretti, la modernità insita nel “principio” greco e locrese di non *generare* “forme istituzionali” totalmente libere da un controllo da parte del *Popolo*.

I dettami normativi di Zaleuco, scolpiti in alcuni frammenti giunti sino a noi, rappresentano la fonte di ispirazione dell’Autore per ricostruire gli aspetti rilevanti del controllo (preventivo e successivo) sulla magistratura e del suo operato:

§ *"Deve essere escluso dai pubblici impieghi colui che fa vincere la sua ragione dall'ira";*

§ *"Debbono tutti ubbidire alle leggi stabilite e permanenti. Nessuno deve stimarsi superiore ad esse";*

§ *"I Magistrati non siano ostinati, non giudichino per fare oltraggio, e nel dare le sentenze non abbiano presente né l'amicizia, né l'inimicizia, ma la giustizia. In tal guisa daranno giudizi giustissimi e si mostreranno degni del loro posto. Agli schiavi si comanda con il timore, i cittadini liberi con la riverenza e con l'onore; i magistrati dovranno mostrarsi tali che davanti ad essi i rei debbono vergognarsi".*

Il “*potere*” a Locri, esercitato in nome e ***per conto*** del popolo, era sottoposto ad un rigido e puntuale "***rendiconto***".

Dèmos, il Popolo, a Locri può (*e deve*) esercitare, un vero e proprio diritto di censura sull'operato dei Magistrati in quanto esercenti di un *potere* dallo stesso delegato.

Queste pagine rappresentano la sintesi, di una piccola parte, di un'opera "monumentale" sul diritto locrese in corso di pubblicazione da parte della casa editrice di Franco Pancallo; editore impegnato, da sempre, a salvare in piccoli e grandi scrigni di sapere la cultura del nostro popolo e della nostra terra.

La presente opera rappresenta la prima di tre pubblicazioni sul processo in Grecia e a Locri "*Epizephiri*".

In calce alla presente opera il lettore, interessato all'approfondimento degli argomenti trattati, potrà trovare una mia breve presentazione bibliografica dell'Autore di cui sono estimatore e che ringrazio per le bellissime conversazioni su Zaleuco e la storia di Locri antica in cui spesso ci perdiamo e ritroviamo tra un deposito telematico e un controllo su [pst.giustizia...](mailto:pst.giustizia...)

Buona lettura

Leo Stilo

## IL PROCESSO AD ATENE E LOCRI EPIZEPHIRI

### Parte Prima

**La Magistratura in Grecia  
(Η δικαστική εξουσία στην Ελλάδα) e il  
sistema dei controlli dei magistrati (Το  
σύστημα ελέγχων).**

Appunti di *Diritto Locrese*

[www.dirittolocrese.it](http://www.dirittolocrese.it)

## **La Magistratura in Grecia (Η δικαστική εξουσία στην Ελλάδα) e il sistema dei controlli dei magistrati (Το σύστημα ελέγχων).**

È bene premettere che era al di fuori della mentalità greca prevedere Forme istituzionali senza alcun controllo. La ragione stava nel fatto che non vi era alcuna propensione a delegare il potere a Terzi: tutto doveva essere deciso dal *Dèmos, il Popolo*. Ad Atene in materia giudiziaria, in virtù di tale principio, la stessa Magistratura aveva una funzione solo coordinatrice (iscrivere la causa a ruolo, fissare il processo, istruire la causa e coordinare la discussione), mentre le decisioni venivano prese dal Popolo sorteggiato in giuria. Cento erano nella norma i giurati. Pensare che in una simile situazione un processo fosse gestibile e la conclusione (decisione) conforme a giustizia era velleitario. D'altronde si è accennato ad Aristofane e alla sua satira sui processi ad Atene, dove nel suo *Le api (rectius: I calabroni)*, un cane, inchiodato con prove certe alle sue responsabilità per il furto di formaggio, viene assolto, appunto per il sistema farraginoso di istruzione e di discussione del

processo.

Non si pensi che un simile problema sia da relegare al periodo greco antico di Atene: problemi simili ve ne sono sempre stati. Per tornare al tema principale, poiché alla fine, per ragioni pratiche, occorre scegliere i **Responsabili di una attività amministrativa e giudiziaria**, i Greci avevano instaurato un sistema di controlli che lasciavano poco o niente ad una attività che non fosse conforme alle direttive del Popolo, poiché vi era la delega popolare all'*Arconte* ad esercitare una funzione, ma appunto *in nome del popolo greco* e non solo come principio, ma addirittura come rendiconto della stessa attività delegata. In definitiva, il termine *δήμου κράτος* (*demu kràtos*) i Greci lo avevano di fatto sostituito con quello di *δήμου φήμις* (*demu femis*), **voce del popolo. Dunque, un potere in nome e per conto del Popolo che aveva diritto di censura.**

Si capirà meglio quando si spiegherà l'etimologia del termine *eutunai*, che viene tradotto in italiano *rendiconto* ed il termine *arconte* tradotto *giudice*: così non è.

Per esemplificare, Erodoto quando parla di tre tipi di forme

di governo, con chiaro riferimento alla sua epoca, critica la forma monarchica per la ragione che al monarca “*è permesso di fare quello che vuole*”, per poi specificare nel prosieguo che “*bisogna sorteggiare i magistrati, e la carica che si esercita deve essere sottoposta al rendiconto (eutunai) ed ogni decisione deve essere sottoposta alla comunità.*”<sup>1</sup>

Ciò in materia contabile sicuramente, come si vedrà quando si parlerà nell’Erario e nel sistema di tassazione, ma anche nelle altre attività dei Magistrati. Prima si accennerà alla responsabilità giudiziaria dei Magistrati, in Grecia e successivamente a Locri.

**Lo stesso fatto di remunerare i Magistrati rientrava nella logica della delega. Remunerare il magistrato significava ricordargli che egli non decideva in virtù di un proprio potere di decisione, ma perché delegato e remunerato. Diversamente, secondo la conformazione della liturgia presso i Greci, tale funzione poteva ben rientrare negli oneri della cittadinanza (in quanto cittadino hai l’obbligo di prestare la tua attività per la Giustizia).**

---

<sup>1</sup> Erodoto, Storie, III, 80, 27-29.

In ogni caso, per completezza, ma anche come asseveramento delle osservazioni fatte, è bene partire dal significato del termine *Arconte*, che non è univoco e non si limita alla sola funzione giudiziaria.

*Arconte* deriva dal greco *arko* (*Ἀρχω*), che significa *precedo, guido, conduco, mostro il cammino*, ma anche (soprattutto) se lo si fa derivare da *Ἀρχοντεω* (*arconteuo*), *presiedo, comando, conduco*.

Nell'una o nell'altra etimologia (meglio la seconda) **sta ad indicare una carica che è di natura amministrativa, giudiziaria ed anche militare. Dunque, *Arconte* era il Magistrato che giudicava, ma anche il Magistrato che governava e che controllava. Arconte era il Polermarco (il comandante dell'Esercito, ma a Locri si chiamava **Stratega**), Arconte il Giudice, ma anche chi aveva funzioni di controllo specifiche.**

In definitiva, nella costituzione politica greca *l'arconte-magistrato* è il cittadino investito di un potere di comando e che agisce nell'interesse della pubblica cosa, *senza distinguere se eserciti una funzione militare o civile, legislativa o esecutiva,*

***giudiziaria o amministrativa.***

Sempre, in linea generale, con riferimento specifico ad Atene e con l'avvertimento che i lineamenti descritti del controllo sono di tarda età (V°-IV° secolo a.C.), l'attività di controllo del magistrato era molto severa se nella *Pòlis* greca, il controllo aveva almeno due aspetti: un esame preventivo ed uno successivo. **L'esame preventivo** di chi doveva assumere una carica, veniva qualificato con il termine *dokimasia-δοκιμασία* (**prova, esame, rassegna, arruolamento**) stava a significare che occorreva verificare i requisiti dell'uomo prima di sottoporlo al giuramento. L'aspetto più pregnante del controllo era, però, il potere del cittadino (*efesis-ἔφεσις*) di ricorrere avverso un qualsiasi provvedimento del magistrato, se ritenuto lesivo di un diritto. Sicuramente, l'aspetto contabile (*eutunai-εὐθυναί*) aveva una rilevanza specifica, tanto che privava il magistrato anche del diritto di espatriare se non prima non avesse reso il conto, di fare testamento, di ricevere onorificenze.

**Se si pensa al termine greco εὐθυναί (eutunai), separando le due parole εὖ (eu, bene) θυναί (tunai, correre, correre bene, correre dritto), si ha alla conclusione che il magistrato deve dimostrare di aver corso bene durante la sua carica.**

**Quindi, non resa contabile, ma controllo su una buona amministrazione. Tanto per l'attività giudicante, tanto per l'attività politico-amministrativa, tanto per la semplice attività contabile.**

Nella realtà locrese molto di questo avveniva, ma è bene ricordare che spesso ogni *Pòlis* era un mondo a parte (Locri, in particolare), per cui si debbono distinguere le magistrature necessarie all'esistenza e al funzionamento giuridico della *polis* da quelle che sono utili al benessere dei cittadini. E ciò non sempre secondo una direttiva unica.

In relazione alle varie esigenze (amministrative, politiche, giudiziarie) si spiega la presenza di tanti tipi di magistrati. Si capisce così che nell'ambito di un puro potere di coercizione (ammende, multe, etc.) con provvedimenti resi inappellabili, si è nell'ambito di esercizio di potere amministrativo mentre si esplica il potere giudiziario quando si decide una controversia, si emette una sentenza.

**Il tutto con la cautela che tali poteri non si accumulino nella stessa persona.**

**Da qui, per ogni attività di potere un magistrato**

**specificatamente a ciò destinato.**

Quasi tutti i magistrati (anche quelli minori) avevano una attività complessa da gestire finalizzata alla decisione, ma non sempre la decisione era potere del magistrato (v. appresso e nel prosieguo Aristofane e *Le Api*). Spettava al magistrato regolare l'istruttoria (*anakrasis - ἀνάκρισις*), che era opera delle parti, conservare le prove, fare iscrivere la causa a giudizio (*eisaghein - εισάγειν*), presiedere il dibattito e tenere la polizia dell'udienza (*egemonia tu dikasteriu - ἡγεμονία τοῦ δικαστηρίου*). In genere, la decisione nel merito spettava ai cittadini che formavano i tribunali. Non vi era necessità di un giudizio, qualunque fosse la pena, per un **reo confesso**, o per uno straniero che non godeva di diritto. Il magistrato (*archè - ἀρχή*) poteva mettere a morte senza processo il reo confesso, o chi non poteva ricorrere al potere giudiziario per difetto di *ἔφεδις-efedis- cittadinanza* (per es., uno schiavo, o un forestiero non protetto da convenzioni con la sua città). Veniva equiparato al reo confesso, anche colui che riteneva giusta ed equa la pena preannunciata.

**Non così a Locri Epizephiri, come si vedrà.**

**È** di aiuto per il fine preposto, una particolare ricerca condotta dalla giurista inglese Lene Rubinstein, ripresa dal francese Julien Fournier, della cui opera si è fatto uso, sulle stele di Tashos, dove vi sono iscritti i principi di controllo dei magistrati: “(...) *la ricerca implica una ragionamento sottile sul non detto dei decreti, sulle inconcludenze possibili delle loro decisioni giuridiche, sul silenzio dei magistrati e sui sotterfugi taciti che potevano esserci all’interno del collegio, ma che non hanno lasciato tracce nella documentazione scritta.*”<sup>2</sup>

Sommessamente ritiene l’autore che non è cosa diversa dal metodo aristotelico, *c.d. induttivo*, applicato dall’autore in tutta la presente trattazione.

Il controllo e le sanzioni per come studiate e descritte da Lene Rubinstein,<sup>3</sup> inglese, e da Julien Fournier, francese, sono con riferimento al sistema penale (*rectius: di iniziativa*

---

<sup>2</sup> Il passo appartiene a Julien Fournier, ma è tratto integralmente dal testo di Lene Rubinstein *Volunteer Prosecutors in the Greek World*. La traduzione è dell’autore che riporta di seguito l’originale in francese: “(...) *l’enquête implique un raisonnement subtil sur le non-dits des décrets, sur les failles possible de leur dispositifs juridique, sur le silence des magistrats e sur les arrangements tacites qui peuvent exister au sein des collèges, mais n’ont pas laissé des traces dans la dumentation écrite.*”

<sup>3</sup> **Lene Rubinstein** è professore di storia antica alla Royal Holloway, University of London. È specialista in diritto Greco antico.

pubblica) e non a quello civilistico (*rectius: di iniziativa privata*). **A Locri forse vi è qualcosa di più.**

In concreto i due giuristi evidenziano che due sono i possibili reati (“*crimes*”) che possono essere commessi dai magistrati nelle loro sentenze e che sono punti con delle ammende.

Sono: “*i crimes d’omission, regroupant largement tous les manquements des magistrats à leur devoirs, par négligence ou sous forme de pression sociale*” (ossia: **reati di omissione, contenenti largamente mancanze dei magistrati al loro dovere, per negligenza o sotto una forma qualsiasi di pressione sociale.**)”

“*Le crime de compromission, qui impliquaient une infraction délibérée au règlement et peuvent faire l’objet d’une dénonciation auprès des autorités judiciaires*” (ossia: **il crimine di compromissione, che implicava una violazione voluta alle disposizioni di legge e potevano essere oggetto di una denuncia alla autorità giudiziaria.**)”

È però la sola Lene Rubistein a distinguere le due categorie dal punto di vista della parte lesa. Nel primo caso vi è solo la lesione di diritti dei privati e quindi una vittima singola o un

singolo soggetto, fermo restando che di *contra* vi è il favoreggiamento della controparte; nella seconda ipotesi, vi è sicuramente la lesione di un diritto del singolo ma la lesione va oltre perché lesa la comunità. In entrambi i casi è possibile la richiesta di risarcimento danni ai magistrati, ma nella ipotesi di un collegio, posta che la pena è una sanzione pecuniaria, vi è non l'ammenda singola ma l'ammenda collettiva. Forte il rischio, nella prima ipotesi, che il magistrato la facesse franca; forte il rischio che, in una ammenda collettiva, non si distinguesse tra colpevole o innocente, dato che in un collegio *compromessa* è la maggioranza ma non tutto il collegio.

Tutte queste argomentazioni, la giurista inglese le ha tratte da iscrizioni trovate nell'isola di Thasos, che ritiene risalire al V secolo a. C. e pubblicate con il nome di *stele del Porto*.<sup>4</sup> La scoperta è avvenuta ad opera di Duchene nel 1992. La stele contiene delle prescrizioni molto dettagliate di comportamenti dei cittadini per le strade pubbliche che venivano sanzionate con

---

<sup>4</sup> **Hasos** (Θάσος, *Thasos*). - È una delle isole più settentrionali dell'Egeo e dista solo 6 km dalla costa tracia, a cui è geologicamente affine. Ampia circa 393 kmq, è formata da un massiccio cristallino che s'innalza a N-E fino a 1045 m (Monte Ypsarion). La stretta fascia costiera nord-orientale, con le ripide pendici montuose alle spalle, è ricca di insenature e di buoni porti (Limenas, che corrisponde all'antica Th., Panagia, Potamia, Koinyra). A S e a S-O, invece, una serie di ampie valli sboccano perpendicolarmente sulla linea costiera unita, piatta e battuta da forti venti.

ammende. Le regole erano del tutto singolari, posta l'epoca. Si trattava di comportamenti degli abitanti nei luoghi pubblici come la strada a motivo della igiene, fino ai comportamenti ai bordi delle strade (pubblica decenza). La *stèle* **precisa che per tutte queste infrazioni, si dovrà versare ogni volta, fino a quando l'infrazione sarà commessa, una hèmihetè (moneta vile di Tashos, ndr) alla città. Gli èpistates (magistrati preposti, ndr) procederanno al recupero e terranno la metà per se stessi. Diversamente, dovranno versare il doppio ad Artenide Hecate.**”

Preliminarmente il termine *épistates* deriva sicuramente dal verbo *epistateuo*, *επιστατευω* (*epistateuo*), **che significa: sono soprastante, sono ispettore, soprintendo, presiedo, ho cura, dirigo.**

**In buona sostanza dei vigili urbani, più che dei magistrati. Il loro compito era di curare che il decoro, la igiene della città e la pubblica decenza non fossero messe in discussione. Ad ogni infrazione una ammenda.**

Osserva la giurista che in una simile situazione era forte la tentazione a disattendere le prescrizioni trascurando di rilevare

le infrazioni di cui sopra, vuoi per amicizia (in una piccola *pòlis* si conoscevano tutti); vuoi per quieto vivere, non essendo infondata una qualche ritorsione del penalizzato. Invero, pensando male, anche di intascare tutta la ammenda.

La mancata contestazione aveva come conseguenza *un délit sans victime-un reato senza vittima o parte offesa*.

Dalla lettera della stele si evince che gli *èpistates* erano soggetti a controllo ed a una pena, che era una ammenda doppia rispetto a quanto non riscosso.

Nessuna intenzione di generalizzare, ma solo di enucleare il principio generale da un dato concreto.

Per il resto, è sempre opportuno rivolgersi a Platone ed Aristotele, in quanto dalle loro opere emerge tutto il sistema costituzionale greco. In Aristotele soprattutto, ricordando sempre che la base della sua *Politikà* sono state 158 costituzioni greche ed il suo ragionamento è astratto laddove indica il *suo stato ideale*, mentre allorché dipinge le realtà si limita a teorizzare realtà politiche e giudiziarie esistenti in tutta la Grecia, Locri compresa.

Pierre Fröhlich è un giurista francese. Nella sua opera *Les cités grecques et le contrôle des magistrats (IV e V siècle avant J.-C.)*, affronta il tema a tutto campo dei controlli presso le città greche sui magistrati. Partendo da Erodoto e dal suo concetto che i controlli sono l'elemento essenziale della democrazia, ma soprattutto invocando Platone ed il suo Protagora protagonista di più di un dialogo, che nella *Politeia* afferma che un buon capo non ha bisogno di leggi per governare, dovendo egli essere superiore alle leggi stesse. Ciò in via ideale, in concreto il filosofo ammette la necessità delle leggi, nella impossibilità di dare minuziose indicazioni specifiche.

La legge, dunque, come il minore dei mali, con l'attenzione di stare attenti all'eccesso di leggi (*il évoque les dangers du legalisme-richiama l'attenzione sui danni che può portare l'eccesso di legalismo*).<sup>5</sup> Da qui la necessità di un controllo severo, che il giurista francese chiarisce con le stesse parole di Platone: “*Quando per ciascuno degli arconti l'anno sarà passato, bisogna costituire un tribunale dove i giudici saranno scelti tra i più ricchi o tirati a sorte tra tutto il popolo, e portare*

---

<sup>5</sup> Pierre Fröhlich *Les cités grecques et le contrôle des magistrats (IV e-III siècle avant J.-C.)*, pag. 24-Ediz. Droz 2004.

*davanti ad esso gli arconti per fare loro rendere il conto, e chiunque li vedrà potrà accusarli di non avere ben governato i sottoposti durante l'anno conformemente alle leggi, o seguendo l'antico costume degli antichi, e si potrà applicare la stessa procedura a quelli che seguono gli ammalati, e gli stessi giudici fisseranno la pena da subire o l'ammenda da pagare.”<sup>6</sup>*

A questo punto occorre chiarire due cose: Platone non ignora le leggi di Zaleuco e di Locri, eppure non parla di pena prestabilita, ma che *gli stessi giudici fisseranno la pena da subire o l'ammenda da pagare*; il secondo concetto è cosa si intende per **rendiconto**, in considerazione del fatto che la terminologia moderna spinge a non poche deviazioni come quella di limitare il concetto ad un fatto di natura contabile. Ciò non è. Si tratta, in concreto, di due controlli, uno preventivo (***dokimasia, o verifica dei requisiti***); l'altro, il vero rendiconto, successivo (***euthunai***), che era nella logica del principio di responsabilità dei magistrati per gli atti compiuti nell'esercizio dei loro poteri, con previsioni, a volte, di procedure specifiche per la messa in stato di accusa (***eisanghelia, graphè paranòmōn, eipicheiretonìa***).

---

<sup>6</sup> Pierre Fröhlich, *ibidem*, pag. 25.

**Sulla presenza di magistratura contabile a Locri vi è certezza.** Le tabelle di Zeus sono indicative dell'esistenza di più di un magistrato contabile e tuttavia sembrano figure legate strettamente ai conti del Tempio di Zeus.

In genere dalle tabelle si enucleano tre tipi di magistratura collegiale: *hieramnamones*, i *proboloi*, i *prodikoi*, i *logisteres*. E tuttavia dei *proboloi* si è già parlato in occasione della decretazione della *Dàmos*.

Sul principio generale della responsabilità del magistrato non sembra esserci niente. E tuttavia ad una attenta lettura del Proemio di Zaleuco, i principi che abbiamo enucleato sopra, con particolare riferimento alla normativa di Thasos, appaiono ben delimitati. Ma appaiono chiari alla luce sia dell'esame preventivo del magistrato, come di quello successivo.

Si riportano i principi per come trascritti dal giudice Bonaventura Portoghese e riportati nel Proemio alle leggi di Zaleuco, per come riportate da Stobeo:

**Proemio XII: *Deve essere escluso dai pubblici impieghi colui che fa vincere la sua ragione dall'ira.***

**Proemio XV:** *Debbono tutti ubbidire alle leggi stabilite e permanenti. Nessuno deve stimarsi superiore ad esse. Il decoro e l'utile è posto nel credersi inferiore e nell'eseguire il comando.*

**Proemio XVII:** *I Magistrati non siano ostinati, non giudichino per fare oltraggio, e nel dare le sentenze non abbiano presente né l'amicizia, né l'inimicizia, ma la giustizia. In tal guisa daranno giudizi giustissimi e si mostreranno degni del loro posto. Agli schiavi si comanda con il timore, i cittadini liberi con la riverenza e con l'onore; i magistrati dovranno mostrarsi tali che davanti ad essi i rei debbono vergognarsi.*

L'insieme delle norme, a prescindere da qualche interpolazione (il riferimento agli schiavi), vanno tutte nella direzione della responsabilità del Magistrato nel suo operato. Si capisce bene la enucleazione fatta da Lene Rubistein allorché cita le possibili ipotesi di reato dei Magistrati in *reati di omissione* e reati di *compromissione*.

La prima cosa che il Proemio mette in evidenza è che tutti sono soggetti alla legge, arconti comprese (*nessuno deve stimarsi superiore ad esse*).

La seconda è una punizione di ordine generale. Chi infrange la legge *deve essere escluso dai pubblici uffici*. Ciò vale per i **Magistrati in carica, ma vale anche per i Magistrati che si accingono a prendere possesso di una carica**. Si tratta, in concreto, del controllo preventivo (*dokimasia, δοκιμασία, o verifica dei requisiti*), in virtù del quale chi ha violato la legge non può essere di poi il suo custode.

**Di poi il controllo successivo, che non era lasciato al Popolo, ma più semplicemente ai vari collegi di controllo anche contabile (*eutunai-εὐθυναί*)**. Ciò per singole questioni, mentre per un giudizio generale era sicuramente la *Dàmos* a decidere, ma più concretamente la *Bolà*.

Si badi bene che questo tipo di controllo era nella pratica l'unico possibile. La carica era tratta a sorte e certamente l'uomo in carica non era uno specialista. Non poteva, in conseguenza farsi una disamina sulle doti finalizzate a giudicare la capacità ad assumere la carica, ma solo esaminare le qualità morali (come l'abitudine a vendicarsi, ed altro: *I Magistrati non siano ostinati, non giudichino per fare oltraggio, e nel dare le sentenze non abbiano presente né l'amicizia, né l'inimicizia*,

*ma la giustizia*) e soprattutto la mancanza di precedenti giudiziari, nel senso che siano stati già sorteggiati in precedente occasioni con contestazione dell'operato, ma anche un tenore di vita da esempio alla cittadinanza (... *i magistrati dovranno mostrarsi tali che davanti ad essi i rei debbono vergognarsi.*)

Non vi è traccia di incompatibilità di incarichi successivi nel tempo, se, ovviamente, sorteggiati nuovamente per la carica annuale, anche con le stesse funzioni. E tuttavia il sistema delle rotazioni tra le tre tribù, come il diritto di ogni demo di avere una rappresentanza, impongono di dare soluzione alla rotazione dell'incarico ed in conseguenza della esclusione della possibilità di ricoprire per due volte di seguito la stessa carica.

Anche la sanzione prevista nel Proemio è di ordine generale: *Deve essere escluso dai pubblici impieghi colui che fa vincere la sua ragione dall'ira.* Che era una sanzione preventiva (il divieto di ricoprire la carica), ma che poteva essere una sanzione successiva, se il Magistrato veniva accusato per un reato di *omissione* o per uno di *compromissione*, o per una qualsiasi manchevolezza che turbava agli occhi dei cittadini la nobiltà della visione della carica.

Altri tipi di sanzione, ammende o altro (che sicuramente erano previste) non sono conosciute, né si possono fare delle ipotesi ragionevoli. Si può solo ipotizzare che ve ne erano ed anche molto severe, data la natura della legislazione locrese, ma di quale tenore non è possibile ipotizzare. Senza mai dimenticare che a Locri la legge del laccio veniva applicata per casi meno gravi.

A Locri tutte le magistrature di controllo erano collegiali (**Très faciunt collègium** - *Un collegio è composto da tre persone*; art. 27 c.c.) e nei giudizi di contabilità pura sono sempre in egual numero. Le ipotesi di composizione della magistratura per i reati degli arconti sono due: la prima ipotesi, un collegio di tre giudici sorteggiati, come potevano essere i *hierannomones* per il tempio di Zeus; la seconda ipotesi, quella più certa per le analogie con il Senato romano, che non poche attinenze ha avuto con il diritto greco, è che la *Bolà* si riunisse per una operazione di rendiconto o di reato commesso.

La *Bolà*, come analogamente il Senato di Roma: curava le relazioni estere; vigilava sulla sicurezza della città e controllava l'esercito. Spettava alla *Bolà* il controllo preventivo

(*dokimasia*), la vigilanza e il controllo successivo o rendiconto (*euthynos*) sull'operato dei magistrati

Nessun indizio di alcun genere porta alla conclusione di Aristotele che doveva essere il popolo in pubblica assemblea a giudicare. Ma in ogni caso, vista la struttura in genere dei **controllori** si deve ipotizzare la presenza di un collegio di tre magistrati. In concreto, per come già detto, a Locri era la *Bolà* a visionare il rendiconto. Detta era composta da 33 membri (v. *Bolà*).

Queste conclusioni verranno meglio comprese quando si chiariranno le linee di come venivano nominati i giudici e di come si svolgeva il processo a Locri. Di più ancora quando si potranno leggere (per chi ne avrà voglia) le pagine contenenti l'intera struttura del diritto greco fin dall'origine del diritto preellenico o tout court del *prediritto* contenuti nell'opera integrale edita da Franco Pancallo Editore.

Giuseppe Pellegrino

## GIUSEPPE PELLEGRINO

Giuseppe Pellegrino, conosciuto avvocato cassazionista del Foro di Locri, è nato il 15.04.1948 nella frazione Pardesca di Bianco.

È Autore di numerosi contributi storici e giuridici, sotto forma di romanzo. Le Opere di Giuseppe Pellegrino (Da “*La legge è uguale per tutti*” a “*La Repubblica dei Locresi di Epizephiri*”) rappresentano una delle fonti più complete e moderne della storia delle origini del diritto nato e sviluppatosi a Locri. Le altre opere non strettamente di diritto, ma storiche riguardano la vita e le scelte di vita di Giovanni Luigi Galeni, comandante dell’ala sinistra turca a Lepanto (*Il Rinnegato*); le storie vere raccontate in Piazza (Agorà) a Pardesca negli anni ’50 e ’60 (*La vita a mani nude*); la vita e le scelte di vita di Teodora, moglie di Giustiniano, alla quale si deve anche la nascita delle prime norme *sulla parità di genere* contenute nel *Codice Giustiniano*.

La scelta, ricercata e voluta, di affrontare gli eventi storici di cui l’Autore rende pedissequa testimonianza documentale, nelle

numerose e curate note bibliografiche, rappresenta per il lettore il miglior modo per catapultarsi in un'altra dimensione storica fatta non più solo di miti, dai contorni incerti e sfumati, ma di scene di vita quotidiana, rappresentate con dovizia di particolari sociali, culturali e giuridici.

Leggendo le Opere di Pellegrino si ha la sensazione di essere “testimoni oculari” degli eventi narrati. La sensibilità giuridica, costante di ogni narrazione, consente ai giuristi di apprezzare le origini di molti istituti che impropriamente vengono oggi definiti “moderni”.

Si deve all'Autore il merito di essere riuscito a riversare nelle sue Opere, con una traduzione contemporanea, lo specchio di una antica società e dei suoi moderni principi giuridici. Le Opere di Pellegrino rappresentano così delle capsule del tempo capaci di contribuire a veicolare e mantenere vivo il ricordo e la grandezza di una delle prime e più importanti civiltà giuridiche della storia umana.

## BIBLIOGRAFIA

L'attività letteraria di Giuseppe Pellegrino consta, ad oggi, di sette opere (tutte edite da Franco Pancallo Editore ([www.francopancalloeditore.it](http://www.francopancalloeditore.it))).

Nel 2005 viene pubblicata l'opera:

### *La legge è uguale per tutti.*

Un romanzo che sotto le vesti di un giallo (forse più correttamente un *noir*...) mira a descrivere ed analizzare le leggi di Zaleuco, la situazione sociologica del tempo e le usanze (dal modo tipico di mangiare al rapporto con la moglie).

Nel 2005 viene pubblicata l'opera:

### **Jàphet.**

Il titolo deriva dal *Jàphet* biblico progenitore di tutte le genti, secondo l'Antico Testamento. Il romanzo racconta una terribile storia avvenuta nella Locride che tra i suoi meandri rappresenterebbe **l'origine parzialmente semitica delle leggi locresi**. Invero, si è verificata una commistione: Zaleuco si è ispirato alla Bibbia, ma anche la Bibbia a Zaleuco. Tutto questo

nell'ultimo capitolo del romanzo intitolato: *Le domande e le risposte*.

Nel 2009 viene pubblicata l'opera:

***Socci Navales.***

Il romanzo ha la struttura dell'inchiesta. Si tratta di un'inchiesta storicamente certa. Nel 205 a. C. venne a Locri una commissione di Senatori romani per indagare sul ***furto del Tesoro di Persefone***. Il titolo nasce dal fatto che tra Locresi e Romani venne stipulata una alleanza in seguito alla venuta in Italia di Alessandro il Molosso.

Nel 2009 viene pubblicata l'opera:

***Il Rinnegato.***

È la Storia di Giovanni Luigi Galeni, nato a Le Castella, intorno al 1500. Rapito alla età di 15/17 anni dal Corsaro Barbarossa; convertito all'Islam e per questo infangato dal Papa col nome di *Rinegato*, che a Lepanto nel 1571 comanderà l'ala sinistra turca. In quella battaglia la flotta turca fu distrutta ad eccezione dell'ala sinistra comandata dal *Rinnegato*, che cattura oltre 60 battelli. Viene nominato dal Sultano Selim II° Kapudan, ammiraglio capo dell'intera flotta turca, e in tale qualità

ricostruisce la stessa in due-tre anni, con possibilità di fregiarsi del titolo di Kilisç, La Spada.

Nel 2013 viene pubblicata l'opera:

***La vita a mani nude.***

Storie vere che l'autore ha sentito da bambino e ragazzo in piazza a Pardesca che sono unite tra loro con una storia centrale parzialmente inventata. Tra le pagine, sullo sfondo, si ritrovano i principi, le tradizioni della terra di diritto locrese.

Nel 2015 viene pubblicata l'opera:

***La Basilissa.***

È un romanzo sulla **parità di genere**, su una delle più grandi Donne della storia, moglie di Giustiniano, ricordata solo come *prostituta*, negandosi, invece, che si tratti di una delle Donne più importanti della Storia umana, alla quale si deve anche la nascita delle prime norme *sulla parità di genere* contenute nel *Codice Giustiniano*.

Nel 2018 si pubblica l'opera:

***Λοκρῶν Επιζευριῶν ἡ Πολιτεία (Lokròn Epizefirìon e politeia) - La Repubblica dei Locresi di Epizephiri.***

È un libro di ***Diritto greco***, e rappresenta il culmine della trilogia romanzata su Locri (*La legge è uguale per tutti – Jàpket – Socii Navales*) la cui caratteristica risiede nel fatto che i romanzi non nascondono solo una storia, ma anche da una ricerca, soprattutto di diritto e sociologica, su quella che è stata sicuramente la prima Democrazia della Terra.

Ancor prima di Atene e meglio di Atene. La ricerca è stata effettuata in più di 180 opere, posto che sul tema non esiste un'opera completa ed organica.

**In calce le note con l'elenco delle opere consultate.**

Appunti di *Diritto Locrese*

[www.dirittolocrese.it](http://www.dirittolocrese.it)